



Numero Sentenza: 6 / 2024

TRIBUNALE ORDINARIO di Bolzano - Bozen
PROCEDIMENTO UNITARIO N.RG 42 - 1/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di Bolzano - Bozen - SEZIONE PROCEDURE
CONCORSUALI - ha emesso

SENTENZA

(Omissis)

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE DI:

FISCHNALLER MANUEL C.F. FSCMNL79T22A952B

In persona del legale rappresentante pro-tempore

Con sede in: BOLZANO, Via VIA SAN VIGILIO 41/37 BZ

GRUPPO DI IMPRESE:

- SOCIETA': FISCHNALLER MANUEL Con sede in: BOLZANO, Via VIA SAN
VIGILIO 41/37 BOLZANO BZ

C.F. FSCMNL79T22A952B *imp. ind. P. IVA 03 07 1080216*

In persona del legale rappresentante pro-tempore

Nomina Giudice Delegato: dott. SEGARIZZI MASSIMILIANO

Estratto conforme

TRIBUNALE ORDINARIO di Bolzano - Bozen, 06-03-2024

Il Cancelliere

NUMERO SENTENZA 6/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Ufficio Procedure Concorsuali

PROC. UN. 42-1/2023

in persona del Giudice dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2024 ed esaminati gli atti del procedimento unitario n. 42/2023, nella procedura di concordato minore in continuità aziendale ex art. 74, co. II, CCII depositata in data 07.09.2023 da

FISCHNALLER MANUEL (c.f. FSCMNL79T22A952B), titolare dell'omonima impresa individuale (p.iva 03071080216), difeso dall'Avv. Andrea Gneccchi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale,

vista la relazione particolareggiata, depositata dall'OCC Avv. Giovanna Cipolla, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII;

viste le integrazioni depositate in data 28.9.2023 e 18.10.2023;

visto il decreto del 23.11.2023 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, senza nomina di Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78 CCII;

vista la relazione finale depositata dal Gestore della Crisi, che ha dato atto del voto contrario di INPS, di Comune di Bolzano – Vigili Urbani, di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Agenzia delle Entrate, della mancata votazione da parte di INAIL, nonché l'assenza di voti favorevoli; osserva quanto segue.

1. Per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.

Nel caso in esame, la proposta è risulta ammissibile, essendosi rilevato:

- che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività imprenditoriale;
- che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
- che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori (la madre sig. Edwig Obertegger si è obbligata a versare la somma di euro 35.000,00 che consentirà di incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori nella misura superiore al doppio delle risorse apprestate dal ricorrente), in ottemperanza al disposto di cui all'art. 74, primo capoverso, CCII;
- che oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, co. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente le informazioni e gli elementi previsti dall'art. 76, co. 2, CCII.

Conseguentemente, con decreto di data 23.11.2023, modificato con provvedimento del 13.12.2023, è stata dichiarata aperta la procedura, è stata disposta, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese, ed è stato assegnato ai creditori il termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire al Gestore della Crisi, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, facendo presente che in mancanza di comunicazione nel termine assegnato si intende che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

2. L'ammontare complessivo dei debiti, secondo la relazione del gestore della crisi, è pari complessivamente ad euro 275.971,64 (ai quali aggiungere i compensi dovuti al legale ed all'OCC, indicati in prededuzione), di cui:

- euro 275.350,03 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni (di cui euro 178.115,63 quale somma iscritta a ruolo, euro 76.299,02 per interessi di mora, euro 20.660,82 per accessori

di legge, euro 174,60 per spese ex art. 17, co. 6 d.l.gs. n. 112/99, euro 99,96, per diritti ex art. 17, co. 7-ter d.l.gs. n. 112/99), importi muniti dei seguenti privilegi:

- chirografo per € 82.542,98;
 - privilegiato grado 1° artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. per € 10.961,67;
 - privilegiato grado 8° ex artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) per € 4.211,85;
 - privilegiato grado 18° ex artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. per € 59.723,47;
 - privilegiato grado 19° ex artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c. per € 115.143,99;
 - privilegiato grado 20° ex artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. per € 119,06;
 - privilegiato grado 20° ex art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. per € 2.428,03;
 - privilegiato grado 20° ex artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. per € 218,98;
- euro 621,64 per debiti non iscritti a ruoli nei confronti di Alto Adige Riscossioni, muniti di privilegio ex art. 2752 co. 4 c.c.

Ciò posto, dal prospetto redatto dall'OCC si evince che a fronte della situazione debitoria complessiva sopra compendiata è stato proposto il pagamento della somma complessiva di euro 50.000,00, in parte personalmente - per la quota di euro 15.000,00 entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo - e per l'ulteriore somma di euro 35.000,00 - derivante da finanza esterna, in persona della madre Edwig Obertegger entro 90 giorni dall'omologazione dell'accordo.

Con il piano proposto è previsto il pagamento integrale delle spese del legale e dell'OCC in prededuzione, ed il pagamento dei creditori privilegiati, costituiti per la totalità da debiti nei confronti dell'Erario, nella misura del 18,12%. Conseguentemente i crediti privilegiati verrebbero falcidiati nella misura del 74,16% mentre quelli chirografari resterebbero integralmente insoddisfatti. Non è prevista la suddivisione dei creditori in classi.

3. Il gestore ha provveduto tempestivamente alle comunicazioni ed ha relazionato in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione.

All'esito della fase deliberativa, la proposta concordataria non è stata approvata dalla maggioranza dei creditori.

Come emerge dalla relazione del Gestore della Crisi di data 15.01.2024 e dalla successiva integrazione di data 04.03.2024:

- il debito complessivo ammonta da euro 275.971,67;

- il credito gestito dall'amministrazione finanziaria per il quale Agenzia delle Entrate ha espresso voto contrario è pari ad euro 151.201,14 (pari al 54,79%) – cfr. allegato alla relazione del voto;
- il credito vantato da Comune di Bolzano non ancora iscritto a ruolo, per il quale i Vigili Urbani del Comune di Bolzano hanno espresso voto contrario, è pari ad euro 621,24 (0,23%) – cfr. allegato 4 relazione particolareggiata;
- INPS ha espresso voto contrario (cfr. allegato relazione);
- il credito vantato dalla Provincia Autonoma di Bolzano per tasse automobilistiche affidata ad Alto Adige Riscossioni, che non ha espresso voto, è pari ad euro 4.017,17 (pari al 1,46%) – cfr. allegato 4 relazione particolareggiata;
- per i restanti crediti derivanti da oneri di riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha espresso parere contrario, mentre Alto Adige Riscossioni non ha espresso un voto entro il termine (relazione del 04.03.2024)

Risulta per l'effetto determinante il voto contrario espresso dall'amministrazione finanziaria, titolare alla data del 05.01.2024 di un credito in privilegio pari ad euro 151.201,14, superiore alla metà dei crediti complessivi.

4. È quindi necessario verificare se nel caso di specie sia applicabile la disciplina del cd. *cram down* di cui all'art. 80, comma III, secondo periodo CCII (*"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."*)

La citata norma prevede tre requisiti, vale a dire: a) la mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie; b) tale mancata adesione deve essere determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 comma 1; c) la proposta di soddisfacimento del credito deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr., in tema di concordato "maggiore", Trib. Pistoia, 16 marzo 2022).

Per quanto riguarda la "mancanza di adesione", tale espressione fa riferimento alla sola ipotesi di voto negativo espresso dall'amministrazione. Infatti, a differenza che nel concordato "maggiore",

l'art. 79 comma 3 CCII prevede che il silenzio del creditore assuma valore di consenso alla proposta.

Nel caso di specie, risulta il voto contrario dell'amministrazione finanziaria, titolare da sola di oltre la metà dei crediti, mentre Alto Adige Riscossioni Spa è rimasta silente, con la conseguenza che deve intendersi che essa abbia prestato il consenso alla proposta trasmessa.

In secondo luogo, la norma richiede che il voto debba essere *“determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze”*.

Ciò significa che il concordato minore raggiungerebbe le maggioranze richieste solamente ipotizzando un voto positivo da parte dell'amministrazione, che ha invece espresso un voto contrario (cfr. nello stesso senso, con riguardo alla previgente disciplina dell'accordo da sovraindebitamento, Trib. Milano, 23 novembre 2021; in tema di concordato “maggiore” Tribunale Verona, 14 Luglio 2023).

Tale lettura è quindi aderente al chiaro dettato normativo, che prevede un'omologa del Tribunale, nonostante una decisiva mancata adesione da parte dell'amministrazione.

Al contrario, una diversa lettura, secondo cui tale voto andrebbe solamente neutralizzato, si discosterebbe ingiustificatamente dalla lettera della legge.

Va inoltre osservato come questa interpretazione rispecchi la *ratio* della norma, chiarita nella relazione al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, dove, in tema di procedure “maggiori”, si afferma che *“al fine di superare ingiustificati resistenze alle soluzioni concordate”*, l'omologazione può avere luogo *“anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge”*. Infatti, quando il voto dell'amministrazione finanziaria è decisivo, è possibile superare realmente tali *“ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate”* solo conteggiando il voto in questione fra quelli positivi.

Nel caso in esame, ipotizzando il voto positivo dell'amministrazione, non solo si raggiungerebbe la maggioranza superiore al 50% dei crediti ammessi al voto, ma verrebbe altresì raggiunta la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Invero, oltre al consenso derivante dall'art. 79, co. 3, CCII manifestato da Alto Adige Riscossioni Spa, risulterebbe il consenso di INPS e dell'amministrazione finanziaria, risultando per l'effetto raggiunta la maggioranza per teste, rispetto ai voti contrari espressi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ai propri aggravi di riscossione e spese esecutive, oltre al Comune di Bolzano – Vigili Urbani.

Infine, è necessario verificare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

A tale scopo occorre fare riferimento alle risultanze di cui alla specifica relazione del gestore della crisi, con integrazione depositata in data 18.10.2023, in cui ha attestato, ai sensi dell'art. 75 comma 2 CCII, che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, seppur non soddisfatti integralmente nell'ipotesi concordataria, vengono pagati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. In particolare, nella relazione sul voto, l'OCC ha ripreso quanto evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, ossia che nel corso degli anni sono state rimosse in ordine alle partite di ruolo (dunque capitale, dopo il pagamento degli accessori) solo circa euro 700, sicché la soluzione liquidatoria alternativa al presente concordato minore, non garantirebbe un esito più favorevole, alle ragioni dei creditori privilegiati, mentre la proposta prevede l'apporto di finanza esterna per l'importo di euro 35.000,00 che consente di soddisfare i creditori nella misura non trascurabile, pari al 18,12%.

3. In conclusione, sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 80 CCII per l'omologa del concordato minore, in quanto la proposta concorsuale risulta più favorevole dell'alternativa liquidatoria e la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti di gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è determinante per il raggiungimento delle maggioranze dei crediti ammessi al voto, nel maggior numero di classi e della maggioranza per teste di creditori ammessi.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visto l'art. 80 CCII

- **omologa** il concordato minore proposto da FISCHNALLER MANUEL (c.f. FSCMNL79T22A952B), titolare dell'omonima impresa individuale (p.iva 03071080216);
- **dispone** che la presente sentenza sia pubblicato, a cura della cancelleria, sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese;
- **dispone** ai sensi dell'art. 81 CCII che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
- **dispone** che l'OCC depositi una relazione sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi ed una relazione finale al termine della medesima, nonché segnali ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII.

Così deciso in Bolzano, li 06/03/2024

Il Giudice

Massimiliano Segarizzi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e dell'art. Art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato da D.L. 90/2014, io sottoscritto cancelliere del Tribunale di Bolzano attesto che la presente copia informatica di SENTENZA n. 6 del 06/03/2024 depositata il 06/03/2024 è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico rg L.G. 6/2022 del Tribunale di Bolzano e che pertanto equivale all'originale ai sensi del citato comma 9 bis.

Bolzano, 06/03/2024